



## COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 09**  
**Prot. N. 2008**

Chiesa in Valmalenco, 4 maggio 2020

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

**Vista** l'Ordinanza N. 47 del 12 novembre 2019, protocollo n. 5088 con la quale veniva prescritto il divieto di transito a tutti i mezzi motorizzati, comprese motoslitte, sulle seguenti strade:

- per Chiareggio da Località Sabbionaccio;
- per Entova e Barchi da Località Prati Pedrana;
- per l'Alpe Lago di Chiesa;
- sentieri, piste da sci nordico e alpino nel Comune di Chiesa in Valmalenco;

**Visto** che tutte le strade sopra citate sono tornate praticabili a seguito degli interventi di sgombero della neve effettuati e per le mutate condizioni climatiche;

**Visto** che nell'Ordinanza n. 539 del 03.05.2020 di Regione Lombardia viene detto: *“è consentito nell'ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa omissis....., ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.”*

**Sentito** il parere positivo espresso a tal proposito dall'Amministrazione Comunale;

**Visto** il D.lgs.285/92 e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 50 comma 10 e l'art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

**a far data da lunedì 4 maggio 2020**

**la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale N. 47 del 12.11.2019, prot. n. 5088 e la conseguente riapertura al transito dei mezzi motorizzati sulle VASP, sentieri, piste da sci nordico ed alpino nel Comune di Chiesa in Valmalenco.**

La presente ordinanza è resa nota alla popolazione mediante l'affissione sui luoghi interessati e l'installazione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento del C.d.S..

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12/C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale**

- Comm. Agg. Tiziano Rama -



**VAL  
MALENCO**